

DECRETO 6 dicembre 2001, n. 469¹

Regolamento recante disposizioni in materia di mantenimento in cattività di esemplari di delfini appartenenti alla specie *Tursiops Truncatus*, in applicazione dell'articolo 17, comma 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante "Disposizioni in campo ambientale" e, in particolare, l'articolo 17, comma 6, ai sensi del quale "con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni in materia di mantenimento in cattività di esemplari di delfini appartenenti alla specie *Tursiops Truncatus*";

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, denominata Convenzione CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wildfauna and Flora), ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

Visto il regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, e il regolamento (CE) 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 338/97;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio cura l'adempimento della Convenzione di Washington, avvalendosi delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2001;

Vista la comunicazione inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 28 novembre 2001;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Fermo restando quanto prescritto dal regolamento (CE) 338/97, dal regolamento (CE) 939/97, dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874, che ratifica la Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione, ai fini del mantenimento in cattività degli esemplari appartenenti alla specie

¹ Il DECRETO 14 settembre 2017, n. 171 (in G.U. 02/12/2017, n.282) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'allegato, lettera a), numero 3; (con l'art. 1, comma 2) la modifica dell'allegato, lettera b).

Tursiops Truncatus devono essere rispettate le prescrizioni contenute nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. L'Autorità di gestione CITES presso la Direzione per la conservazione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità scientifica CITES, accerta, tramite il Corpo forestale dello Stato, sulla base dei controlli previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modifiche, che le installazioni per il mantenimento in cattività siano conformi a quanto previsto dall'articolo 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 dicembre 2001

Il Ministro: Matteoli

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2002 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 1

CRITERI PER IL MANTENIMENTO IN CATTIVITÀ DI ESEMPLARI DI DELFINI APPARTENENTI ALLA SPECIE *TURSIOPS TRUNCATUS*

A. Condizioni per il mantenimento in cattività di esemplari di delfini appartenenti alla specie *Tursiops Truncatus*

Il mantenimento di esemplari appartenenti alla specie *Tursiops Truncatus* è permesso solo nel caso in cui siano garantiti i programmi di educazione, ricerca e riproduzione di cui ai successivi paragrafi 1, 2 e 3.

1. Educazione:

- a) avere personale con valida e documentata esperienza sulla biologia, eco-etologia, conservazione e mantenimento in cattività dei cetacei;
- b) avere un esteso programma educativo per visitatori e gruppi scolastici di tutte le fasce di età, basato sulla comprensione della biologia, dell'eco-etologia e della conservazione dei cetacei in natura e teso a stimolare un interesse successivo sui cetacei. In particolare, i programmi devono essere adeguati allo specifico livello dei gruppi scolastici. I programmi devono contenere almeno alcuni dei seguenti elementi: supporti audio/video, esposizioni interattive, esposizioni figurative, visite guidate, programmi didattici da svolgere all'esterno della struttura e quanto altro necessario;
- c) avere almeno un incaricato per l'educazione a tempo pieno (con una laurea in discipline biologico-naturalistiche) con esperienza sulla biologia dei cetacei che si incarichi di mantenere e sviluppare il ruolo educativo del delfinario;
- d) avere un opuscolo, scientificamente accurato, a disposizione del pubblico in visita, relativo alla biologia e all'eco-etologia dei cetacei, e al loro stato di conservazione in mare;
- e) qualora siano tenute dimostrazioni, le stesse devono essere basate prevalentemente sul comportamento naturale dell'animale. I commenti devono riguardare la biologia della specie ed educare il pubblico ad osservare il comportamento degli esemplari;
- f) elaborare tutti gli opuscoli, i testi della dimostrazione ed il materiale educativo con la piena cooperazione dell'incaricato all'educazione;
- g) avere vasche con oblò oppure televisioni a circuito chiuso per una visione subacquea; qualora sia possibile, le vocalizzazioni prodotte dai delfini in immersione devono essere rese accessibili ai visitatori.

2. Ricerca:

- a) avere un esteso programma di ricerca sui cetacei che assicuri un contributo significativo alla generale comprensione dei medesimi ed alla gestione delle popolazioni naturali;
- b) assicurare il più completo utilizzo di ciascun campione biologico e di materiale post-mortem grazie a collaborazioni tra i veterinari incaricati e gli istituti scientifici riconosciuti.

3. Riproduzione:

le disposizioni concernenti la riproduzione degli esemplari di delfini appartenenti alla specie *Tursiops Truncatus* sono contenute nell'allegato 1, lettera H, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 - Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.

B. Requisiti minimi necessari per il mantenimento in cattività di esemplari di delfini appartenenti alla specie *Tursiops Truncatus*.

Le disposizioni concernenti i requisiti minimi necessari per il mantenimento in cattività di esemplari di delfini appartenenti alla specie *Tursiops Truncatus* sono contenute nell'allegato 1, lettera H, e nell'allegato 2, lettera C, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 - Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.